

ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

ART. S.I.A.

**Le funzioni nel consiglio di classe: coordinatore, presidente, segretario**

Le norme di riferimento

• L’art. 5 c. 5 del DLgs 297/1994 (testo unico sulla scuola) prevede che: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside (oggi dirigente scolastico) a uno dei docenti membro del consiglio stesso”.

• L’art. 5 c. 6 del DLgs 297/1994 (testo unico sulla scuola) prevede che: “Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la presenza dei soli docenti”.

• L’art. 25 c. 5 del DLgs 165/2001 (testo unico sul lavoro pubblico) prevede che: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.

• L’art. 25 c. 2 del DLgs 165/2001 prevede, inoltre, che il dirigente scolastico, nei propri doveri d’ufficio, “organizzi l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. scolastici”.

È in questo contesto che le suddette figure (coordinatore/segretario/presidente del consiglio di classe) sono designate dal dirigente scolastico.

1. **Il segretario del consiglio di classe**

• Il segretario del CdC è una figura istituzionalmente prevista dalla legge (art. 5 comma 5 del DLgs 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC.

• È designato dal dirigente scolastico in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico.

• È dunque una figura “obbligatoria” perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile (documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio e le decisioni assunte) e la deve svolgere un docente facente parte del CdC, individuato dal dirigente scolastico.

• Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito (la verbalizzazione è un momento costitutivo del consiglio stesso).

• Il presidente ed il segretario sono due figure “obbligatorie” ai fini della validità della seduta, così come il verbale che deve essere firmato da entrambi, una volta approvato.

1. **Il presidente del consiglio di classe**

Il consiglio di classe è presieduto, di norma, dal dirigente scolastico. In sua assenza il ruolo di presidente va ad un docente che ne fa parte, appositamente delegato dal dirigente scolastico. Il docente che lo presiede, in assenza del dirigente scolastico, non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante. Il verbale, infatti, per essere valido deve essere firmato da entrambi.

1. **Il coordinatore di classe:**

• si occupa della stesura del piano didattico della classe;

• redige l’elaborazione dei documenti dell’azione educativa, anche individualizzati e personalizzati; • tiene regolarmente informato il dirigente scolastico e i colleghi sul profitto e sul comportamento, con frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio, e li informa sui fatti più significativi della classe riferendo eventuali problemi emersi;

• è il punto di riferimento del consiglio di classe;

• è il punto di riferimento degli alunni nella classe;

• si relaziona con le funzioni strumentali circa la progettualità didattica della classe;

• tiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori e cura, in particolare, la relazione con le famiglie, comprese quelle degli alunni in difficoltà; • controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo la dovuta attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento;

• presiede le sedute del CdC, in assenza del dirigente scolastico.